

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 13 /A C

DEL 08 MARZO 2016

Prot. 1360

Reg. Generale N. 44

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO

Concessione congedo retribuito per assistenza a familiare.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 67 REP.

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 10/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Livio Bertoia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che la dipendente matricola 60 in servizio a tempo indeterminato e pieno presso questa Amministrazione ha presentato richiesta in data 19/01/2016 registrata al n. 274 di Protocollo, di usufruire dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e s.m.i. per prestare assistenza a famigliare convivente e non ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate, per il quale già fruisce dei benefici di cui all'art. 33 c. 3 della Legge 104/1992;

Preso atto che sussistono i presupposti, tutti acquisiti agli atti dell'ufficio personale, per la concessione del congedo in parola;

Visto gli art. 4 c. 2 della Legge 08/03/200 n. 53;

Visto l'art. 42 del D. L.vo 26/03/2001 n. 151;

Visto l'art. 3 c. 106 della Legge 350/2003;

Visto l'art. 4 del D. L.vo 18/07/2011 n. 119;

Considerato che l'INPDAP, con circolare n. 2 del 10/01/2002 integrata con nota informativa n. 22 del 25/10/2002 evidenzia che, durante i periodi di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese precedente al congedo; che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;

Che, con circolare n. 31 del 12/05/2004, si ricorda che i periodi in oggetto sono utili ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'Ente datore di lavoro; i medesimi non sono valutabili né ai fini del TFS o del TFR; il periodo di congedo durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13[^] mensilità, incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie; il congedo può essere richiesto anche frazionato e, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo;

Che durante il congedo straordinario non è possibile usufruire dei permessi di cui all'art. 33 c. 3 della Legge 104/1992;

Accertato che la retribuzione annua corrisposta alla dipendente di ruolo, inquadrata nella categoria giuridica C ed economica C.4, rientra ne limite massimo previsto dalla normativa citata;

Considerato che, per quanto sopra esposto, sussistono i presupposti affinchè alla dipendente in questione venga concesso il suddetto periodo di congedo;

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 – che attribuisce al Segretario Comunale la concessione per tutto il personale di aspettative per qualsiasi motivazione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di concedere, per i motivi esposti in premessa, alla dipendente di questo Comune identificata con la matricola 60, un congedo retribuito dal 01/09/2016 al 31/12/2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 5 del D. L.vo 151/2001 per assistere un familiare convivente e non ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate, per il quale già fruisce dei benefici di cui all'art. 33 c. 3 della Legge 104/1992;
- 2) di corrispondere alla dipendente suddetta l'indennità utile ai soli fini pensionistici, rapportata all'ultima retribuzione mensile con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, contenuto nel limite massimo di legge di € 47.351,00 annuo;
- 3) di dare atto che il sopracitato periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa e quindi non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto; che il versamento dei contributi pensionistici per il periodo di aspettativa sono a carico dell'Ente di appartenenza della dipendente;
- 4) di dare atto che la dipendente matricola 60 dovrà, tempestivamente, informare l'Ente di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessionde del presente beneficio; che durante il periodo concesso non è possibile usufruire dei permessi di cui all'art. 33 c. 3 della Legge 104/1992.

Lì, 08/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Livio Bertoia